I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 369/94 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari dell'Austria, della Norvegia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e in particolare l'Austria, la Norvegia e la Svezia, approvati con decisioni 86/555/CEE (1), 86/557/CEE (2) e 86/558/CEE (3);

considerando che gli accordi suddetti sono stati modificati o completati dall'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dagli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi agricoli in forma di scambi di lettere con l'Austria, la Norvegia e la Svezia approvati con decisioni 93/734/CE (4), 93/737/CE (5) e 93/738/CE (6);

considerando che, in base agli accordi suddetti, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per un certo numero di prodotti agricoli e della pesca originari di questi paesi; che occorre quindi aprire, per il 1994, tali contingenti tariffari precisando, all'occorrenza, le eventuali condizioni di ammissione previste; che, per motivi di chiarezza, è opportuno riunire tutti i prodotti agricoli che beneficiano di contingenti tariffari nell'allegato I del presente regolamento, suddividendoli a seconda dell'origine e specificando, per ogni prodotto, il volume dei contingenti tariffari, le aliquote dei dazi doganali applicabili e i periodi di validità;

considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingentali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux, che li rappresenta, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, o durante i periodi di cui all'allegato I, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento sono sospesi o ridotti ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui all'allegato I (numeri d'ordine 09.0803 e 09.0805) è riservato ai vini corredati del seguente documento:

— un documento commerciale riconosciuto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 986/89 (7) della Commissione. In tal caso, questo documento deve recare la seguente dicitura apposta dall'organismo austriaco competente:

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.
(2) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.
(3) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.
(4) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 14.
(5) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 17.
(6) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 18.

(7) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 7.

« Questo vino è un "vino di qualità"/"vino spumante di qualità" (a) conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria.

(a) Cancellare la voce inutile. »

Le importazioni dei vini in questione sono subordinate all'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento. Questi vini possono beneficiare dei contingenti tariffari solo a condizione che sia rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (1).

3. Le importazioni dei prodotti di cui all'allegato I (numeri d'ordine 09.0605, 09.0607, 09.0611, 09.0615, 09.0703 e 09.0711) beneficiano del contingente solo se il prezzo franco frontiera stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2) è perlomeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti :

— aringhe intere : 1,

— fianchi di aringhe : 2,32,

— pezzi di aringhe : 1,96.

4. Si applicano i protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa allegati agli accordi tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Austria, dall'altra.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

La Commissione autorizza i prelievi in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa appena possibile nel volume contingentale.

Se i quantitativi richiesti superano il saldo disponibile del volume contingentale, l'attribuzione viene effettuata proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti fintantoché lo consente il saldo del volume contingentale.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per far rispettare il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

ALLEGATO I

a) **Prodotti originari dell'Austria**

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.0803	ex 2204 21 25 29 35 39 49 59 90	Vini di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	150 000 hl	0
09.0805	ex 2204 10 19 99	Vini spumanti di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	4 000 hl	0
09.0807	2009 70 80 11 80 19 80 50 80 61 80 63 80 69 90 11 90 19 90 31 90 39	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti di cui :	10 000 t	0 (2)
09.0808	2009 11 19 20 30 40 50 60 2009 80 32 80 34 80 39 80 81 80 82 80 83 80 85 80 93 80 95 80 96 80 98 2009 90 21 90 29 90 41 90 49 90 51 90 59 90 71 90 73 90 79 90 91 90 93 90 99	Succhi diversi dai succhi di mele e di pere	500 t	0

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) Rimane applicabile il dazio addizionale « zucchero ».

b) Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Volume contingentale (tonnellate)	Dazio contingentale (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90	Grassi ed oli animali, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg	1 000	8,5
	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		
		– Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:		
	0305 51	– – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):		
09.0703	ex 0305 51 90	– – – secchi e salati:		
		– esclusi i merluzzi della specie Gadus macrocephalus		
	0305 59	– – altri:	13 250	0
		– – – Pesci della specie Boreogadus saida:		
	0305 59 19	– – – – secchi e salati		
		dall'1. 4 al 31. 12. 1994		
		Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci:		
	ex 1604 13 90	– – – altre:		
		– – – – Sardinelle (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati		
		– – – – altri:		
	1604 19 92	– – – – – Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	400	7,2
09.0711	ex 1604 19 93	– – – – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati		
	1604 19 94	– – – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)		
	1604 19 95	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)		
	1604 19 98	– – – – – altri		
	ex 1604 20 90	di altri pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati:		
		– diversi dagli sgombri	10	
		– sgombri (scomber australasicus)		
09.0751	ex 0704 10 10	Cavolfiori, freschi o refrigerati, dall'1. 8 al 31. 10. 1994	2 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	Broccoli, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 31. 10. 1994	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dall'1. 7. 1994 al 28. 2. 1995	3 000	0
09.0757	ex 0809 20 60 80	Ciliege fresche, dal 16. 7 al 31. 8. 1994	600	0
09.0759	ex 0809 40 11 19 90	Prugne fresche, dall'1. 9 al 15. 10. 1994	600	0
09.0761	ex 0810 10 10	Fragole fresche, dal 15. 7 al 31. 7. 1994	750	0
09.0762	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dall'1. 8 al 15. 9. 1994	750	0

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

c) **Prodotti originari della Svezia**

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Volume contingentale (tonnellate)	Dazio contingentale (%)
	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci:		
09.0605		– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
	1604 12	– – Aringhe:	250	0
		– – – altri:		
	1604 12 91	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi		
	1604 12 99	– – – – altri		
	1604 13	– – Sardine, alacce e spratti:		
	1604 13 90	– – – altri		
	1604 19	– – altri:		
09.0607		– – – altri		
		– – – – altri:		
	1604 19 92	– – – – – merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)		
	1604 19 93	– – – – – Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	200	0
	1604 19 94	– – – – – Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)		
	1604 19 95	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)		
	1604 19 98	– – – – – altri		
	1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
	1604 20 90	– – di altri pesci		
	1605	Crostacei, mollushi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
09.0611	ex 1605 20	– Gamberetti:	120	7,5
		– decorticati, anche congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon		
09.0613	0710 21 00 ex 0710 29 00	Piselli congelati	12 000	6
09.0615	ex 0302 40 90 ex 0304 10 93 ex 0304 10 98	Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate, dall'1. 8. 1994 al 14. 2. 1995	20 000	0
09.0631	ex 0208 90 90 ex 0210 90 20	Carni di renna, fresche, refrigerate, congelate, secche o affumicate	200	0
09.0635	ex 0710 30 00	Spinaci congelati	500	0
09.0637	ex 0710 80 95	Aneto e prezzemolo congelati	200	0
09.0639	ex 0811 90 10 ex 0811 90 30 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 99	Rubus chamaemorus V., myrtillus V. myrtilloides e V. angustifolium, congelati	4 000	0 (2)
09.0641	1517 10	Margarina	1 000	0 (3)
09.0643	ex 2004 90 99	Gratin di ortaggi e legumi e preparazioni dietetiche	500	0
09.0645	ex 2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparazioni alimentari per bambini	250	0
09.0647	2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	200	0
09.0649	ex 2007 10 99	Confetture, gelatine e marmellate (vaccinium myrtillus, V. myrtilloides e V. angustifolium, Rubus chamaemorus)	500	0 (2)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Volume contingentale (tonnellate)	Dazio contingentale (%)
09.0651	ex 2009 80 90	Succhi di frutta e miscugli di succhi [lamponi, V. myrtillus, V. myrtilloides e V. angustifolium, Rubus chamaemorus, ribes rosso, ribes nero (cassis)]	250	0 (2)

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel quadro del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale viene determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(2) Rimane applicabile il dazio addizionale « zucchero ».

(3) L'elemento mobile rimane applicabile.

ALLEGATO II

CODICI TARIC

a) Prodotti originari dell'Austria

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0803	ex 2204 21 25	2204 21 25*95
	ex 2204 21 29	2204 21 29*96
	ex 2204 21 35	2204 21 35*97
	ex 2204 21 39	2204 21 39*97
	ex 2204 21 49	2204 21 49*20
	ex 2204 21 59	2204 21 59*20
	ex 2204 21 90	2204 21 90*10
09.0805	ex 2204 10 19	2204 10 19*91
	ex 2204 10 90	2204 10 99*91

b) Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0701	ex 1504 20 10	1504 20 10*90
	ex 1504 30 19	1504 30 19*90
	ex 1516 10 90	1516 10 90*11
09.0703	ex 0305 51 90	0305 51 90*10
		*20
	ex 1604 13 90	1604 13 90*91
		*99
09.0711	ex 1604 19 93	1604 19 93*90
	ex 1604 20 90	1604 20 90*30
		*40
		*90
09.0751	ex 0704 10 10	0704 10 10*30
09.0753	ex 0704 90 90	0704 90 90*13
09.0755	ex 0704 90 90	0704 90 90*92
		*94
		*97
09.0757	ex 0809 20 60	0809 20 60*10
	ex 0809 20 80	0809 20 80*11
		*19
09.0759	ex 0809 40 11	0809 40 11*60
	ex 0809 40 19	0809 40 19*10
	ex 0809 40 90	0809 40 90*50
09.0761	ex 0809 10 10	0810 10 10*60
		*80
09.0762	ex 0810 10 90	0810 10 90*12
		*14

c) Prodotti originari della Svezia

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0611	ex 1605 20 00	1605 20 10*91
		*96
		1605 20 91*91
		*96
		1605 20 99*91
		*96
09.0613	ex 0710 29 00	0710 29 00*10
09.0615	ex 0302 40 90	0302 40 90*20
	ex 0304 10 93	0304 10 93*20
	ex 0304 10 98	0304 10 98*16
09.0631	ex 0208 90 90	0208 90 90*10
	ex 0210 90 20	0210 90 20*10
09.0635	ex 0710 30 00	0710 30 00*10
09.0637	ex 0710 80 95	0710 80 95*20
09.0639	ex 0811 90 10	0811 90 10*13
		90 10*50
	ex 0811 90 30	0811 90 30*13
		90 30*50
	ex 0811 90 99	0811 90 99*68
09.0643	ex 2004 90 99	2004 90 99*13
		*21
		*31
		*41
		*51
		*61
		*91
09.0645	ex 2005 10 00	2005 10 00*11
		*21
		*31
		*91
09.0649	ex 2007 10 10	2007 10 10*11
		10 10*40
	ex 2007 10 90	2007 10 90*11
		90*40
	ex 2007 99 39	2007 99 39*11
		39*20
	ex 2007 99 59	2007 99 58*11
		58*40
	ex 2007 99 90	2007 99 99*11
		99*40
09.0651	ex 2009 80	2009 80 34*21
		34*50
		34*60
		39*11
		39*50
		39*60
		82*11
		82*30
		82*40
		85*31

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0651 *(seguito)*		85*50 85*60 93*11 93*50 93*60 98*11 98*30 98*40
	ex 2009 90	2009 90 21*21 21*30 29*10 51*20 59*20 91*92 93*20 99*20